

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

RICORSO

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

per la sig.ra **VIGORITO ADELE**, nata a Polla (SA) il 18.12.1996, residente in Corleto Monforte (SA) alla via Sandro Pertini, n. 5, Codice Fiscale VGRDLA96T58G793F, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Corleto Monforte (SA) alla via Sandro Pertini, n. 5, partita IVA 05553990655, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente – in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al presente atto – dagli Avv.ti Michele Gallo (codice fiscale GLLMHL68M04H703V) e Giuseppe Scorza (codice fiscale SCRGPP72R23G793R), entrambi del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio fisico in Altavilla Silentina (SA) alla via Saverio Pipino, n. 36. Ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 02.07.2010, n. 104, i suddetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0828 986540 e a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it

CONTRO

la **REGIONE CAMPANIA** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639 e

NEI CONFRONTI DI

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Baselize (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'”Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020 ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non*

connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017", nell'ambito della quale la domanda 84250124082, presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.877359, è stata ricompresa nell'Allegato C tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, collocata in posizione n. 863 con 62 punti; (doc. A);

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili" (doc. B);

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, ad oggetto "PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019", (doc. C) nell'ambito della quale la domanda n. 84250124082, presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.877359, è stata classificata in posizione n. 535 con n. 62 punti totali;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, pubblicato sul BURC n. 72 del 2.12.2019, ad oggetto "PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) - Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714" (doc. D), in cui la domanda n. 84250124082, presentata dalla ricorrente è stata collocata al n. 537 con n. 62 punti totali;

- ove e per quanto occorra del verbale redatto dalla Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore costituita con D.R.D. n. 125 del 26.7.2017 in data 12.6.2020 (doc. E), comunicato a mezzo PEC del 27.10.2020 (Doc. F), a seguito di istanza di accesso agli atti del 14.10.2020 (doc. G);

- ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno”, prot. AGEA.ASR.2020.0037701 del 22/01/2020 a firma del funzionario responsabile istruttore (doc. H), comunicata a mezzo PEC del 27.10.2020 (Doc. F), a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14.10.2020 (doc. G);

- ove e per quanto occorra, della Circolare Esplicativa prot. 299436 del 9 maggio 2019, a firma del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Campania, recante “*tipologia d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani-Circolare esplicativa in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017, di cui ai DRD n. 52 del 09.08.2017 e n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche*”, nella parte in cui (punto 2), subordina la correzione dell’“errore palese” ad istanza di parte del concorrente (doc. I).

- ove e per quanto occorra, del bando di attuazione del progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1, approvato con D.R.D. n. 239 del 13 ottobre 2017, laddove interpretato nel senso che l'attribuzione del punteggio di n. 2 punti previsto dal criterio di selezione di cui all'art. 11, n. 6), in caso di “Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione”, esige oltre all'adesione al PAI, la stipula della polizza assicurativa prima dell'esecuzione del piano degli investimenti e a prescindere dalla sussistenza di un concreto rischio derivante dall'esercizio dell'attività agricola.

- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

FATTO

- Con decreto dirigenziale n. 239 del 13 ottobre 2017 (doc. n. 1), la Regione Campania nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020, approvava il bando di attuazione del progetto integrato giovani, tipologia di intervento 4.1.2 “*Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati*” e tipologia di intervento 6.1.1 “*Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda*”.
- Detto avviso pubblico - integrato e rettificato a mezzo dei Decreti Regionali Dirigenziali nn. 243 del 19/10/2017 (doc. n. 2), 244 del 20/10/2017 (doc. n. 3), 273 del 21/11/2017 (doc. n. 4), 282 del 29/11/2017 (doc. n. 5) – richiama le “*Disposizioni Generali*

di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0" approvate con DRD n. 6 del 09/06/2017 (doc. n. 6) successivamente sostituite dalla versione 3.0 introdotta dal DRD n. 97 del 13.04.2018 (doc. n. 7).

- La ricorrente partecipava alla descritta procedura mediante presentazione telematica della relativa domanda in data 21 giugno 2018, cui veniva attribuito il numero n. 84250124082 e il protocollo AGEA.ASR.2018.877359 (doc. n. 8).
- Alla domanda di finanziamento veniva allegata scheda tecnica di autovalutazione, secondo cui il progetto di che trattasi totalizzava n. 85 punti (doc. n. 8.11).
- A mezzo PEC del 17.10.2019 (doc. n. 9), la ricorrente rettificava la domanda di finanziamento, chiarendo che l'importo di € 73.639,54 richiesto per la realizzazione di opere edili ed inserito in domanda nella voce "vendita" (pag. 33), si articolava in due sotto interventi: la realizzazione di un punto vendita e degustazione di mq 27,65 per l'importo di € 35.500,00 al netto del ribasso praticato dall'impresa edile appaltatrice e la costruzione di un locale stoccaggio e deposito di mq 124,50 per l'importo di € 38.139,54 al netto del ribasso applicato dall'impresa edile appaltatrice.
- La Regione Campania, intanto, pubblicava sul BURC n. 72 del 2.12.2019, il D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, recante l'approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714, nell'ambito della quale, la domanda della sig.ra Vigorito, veniva collocata in posizione n. 537 con n. 62 punti totali subendo la decurtazione di n. 23 punti e la riduzione della spesa ammissibile nella misura di € 101.245,22 (doc. D).
- Preso atto della graduatoria provinciale provvisoria, la ricorrente, per il tramite del tecnico di fiducia incaricato della presentazione della domanda, accedeva presso gli uffici della Regione Campania, UOD 500714 di Salerno, ove - solo oralmente - veniva informata delle ragioni del taglio del punteggio e della spesa ammissibile.
- La sig.ra Vigorito, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria provinciale provvisoria, in ottemperanza al punto 2) del D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, a mezzo PEC del 12.12.2019 inviata all'UOD 500714 di Salerno (doc. n. 10), formulava istanza di riesame, chiedendo il riconoscimento di ulteriori 21 punti, nonché il reintegro della spesa ammissibile e del relativo contributo decurtato (doc. n. 11)

- Con la medesima PEC del 12.12.2019 (doc. n. 10), la ricorrente allegava la rettifica inviata con PEC del 17.10.2019 (doc. n. 9) e trasmetteva dichiarazione a mezzo della quale rappresentava:
 - che l'impianto fotovoltaico e gli arredi a servizio del realizzando punto vendita sarebbero stati realizzati a proprie esclusive spese con conseguente rinuncia al relativo contributo;
 - che gli "ugelli del kit elettrostatico per diserbo a basso consumo" per l'emissione di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari erano idonei agli ordinamenti colturali aziendali, ivi compreso il metodo biologico adottato (doc. n. 12).
- L'Amministrazione Regionale non adottava alcun provvedimento, né sull'istanza di rettifica del 17.10.2019 (doc. n. 9), né sull'istanza di riesame del 12.12.2019 (doc. n. 11), né tantomeno sulla dichiarazione di parziale rinuncia al finanziamento relativo all'impianto fotovoltaico e agli arredi del punto vendita (doc. n. 12).
- In data 10.2.2020, veniva pubblicato sul BURC n. 9, il D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, recante la rettifica della ridetta graduatoria provinciale provvisoria pubblicata sul BURC n. 72 del 02/12/2019, nell'ambito della quale la domanda presentata dalla ricorrente veniva collocata in posizione n. 535 con la conferma della riduzione di punteggio e del taglio della spesa ammissibile risultante della precedente graduatoria provvisoria (doc. C).
- A mezzo PEC del 19.2.2020 (doc. n. 11), la ricorrente, ai sensi di disposto al punto 5) del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, reiterava la richiesta di riesame (cui veniva nuovamente allegata la documentazione già precedentemente trasmessa) e sollecitava, ancora una volta la Regione a reintegrare il punteggio e la spesa ammissibile con il relativo contributo.
- Ciononostante, anche a fronte di detta seconda istanza di riesame, la ricorrente non riceveva alcun riscontro.
- In data 10 agosto 2020, la Regione Campania pubblicava sul BURC n. 161 la graduatoria regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 (doc. A), in cui la domanda dell'azienda agricola Vigorito Adele, veniva collocata in posizione n. 863 con la conferma di 62 punti totali e la decurtazione della spesa ammissibile pari ad € 101.245,22, donde veniva ritenuta

ammissibile ma non finanziabile per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

- Dalla medesima classifica definitiva risultava che, per effetto delle risorse finanziarie previste dal bando di attuazione, erano state ammesse a finanziamento le domande che avevano conseguito un punteggio pari o superiore a 75.
- A mezzo PEC del 14.10.2020, la ricorrente formulava istanza di accesso atti, onde ottenere copia degli atti istruttori del procedimento (doc. G).
- In riscontro alla suddetta domanda, l'Amministrazione Regionale, con PEC del 27.10.2020 (doc. F), trasmetteva copia del verbale della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore datato 12.6.2020 (doc. E), unitamente alla "Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno" AGEA.ASR.2020.0037701 del 22/01/2020 (doc. H).
- Esaminando detta documentazione, la ricorrente, per la prima volta, apprendeva formalmente che la propria domanda aveva subito una decurtazione di 23 punti, nonché un taglio della spesa ammissibile dell'ammontare di € 101.245,22.

*** **

Gli atti impugnati sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2) DEL D.R.D. N. 498 28/11/2019; VIOLAZIONE DELL'ART. 5) DEL D.R.D. N. 35 DEL 03/02/2020; VIOLAZIONE DEL D.R.D. N. 6 DEL 09/06/2017, PUNTO 19.1.; VIOLAZIONE DI LEGGE: (ARTT. 1, 3 E 10 BIS L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/90 INTRODOTTI DAL DL N. 76/2020, CONV. IN L. 11.9.2020 N. 120: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT. 0257683 DEL 6/4/2017; VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO) – I provvedimenti gravati violano palesemente le norme procedurali di cui in rubrica, nonché le speciali disposizioni amministrative fissate dalla stessa Regione Campania, in forza dei D.R.D. nn. 498 del 28/11/2019 e 35 del 03/02/2020.

È stato già rappresentato in punto di fatto che, in ragione del D.R.D. n. 498 del 28/11/2019 pubblicato sul BURC n. 72 del 2.12.2019, l'Ente Regionale redigeva la graduatoria provvisoria per la Provincia di Salerno, in base alla quale, alla domanda

per cui è ricorso venivano attribuiti n. 62 punti totali, con decurtazione della spesa ammissibile per un importo pari ad € 101.245,22 e conseguente collocazione in posizione n. 537. Per quanto qui di rilievo, il punto 2) del suddetto provvedimento, decretava “di fissare per le domande inserite nell’elenco delle domande ammissibili, il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, per la presentazione di eventuali istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico assegnato”.

La pubblicazione della graduatoria, tuttavia, non veniva preceduta da alcuna formale comunicazione dei motivi ostativi all’integrale accoglimento della domanda.

La ricorrente, pertanto, a mezzo PEC del 12.12.2019 era costretta ad avanzare istanza di riesame “al buio” entro il ristretto termine fissato, sicché inviava all’Ente precedente un’articolata memoria in cui rappresentava le ragioni della illegittimità, degli ipotizzati tagli del punteggio e della spesa ammissibile.

La Regione Campania, tuttavia, non effettuava alcuna attività istruttoria suppletiva, e meno che mai comunicava gli esiti del sollecitato riesame. Anzi, inopinatamente, in forza del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, approvava la rettifica della precedente graduatoria provinciale, pubblicata sul BURC n. 72 del 2.12.2019, con cui confermava sia il taglio di n. 23 punti, che la decurtazione dell’importo di € 101.245,22 dalla spesa ammissibile.

Anche in occasione dell’adozione del ridetto D.R.D. n. 35/2020, al punto 5), veniva fissato “...il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC per la presentazione di eventuali istanze di riesame da trasmettere a mezzo PEC alla UOD 50.07.14”.

Anche in questa circostanza, non venivano comunicati i motivi ostativi all’integrale accoglimento dell’istanza.

Ciononostante, la sig.ra Adele Vigorito, a mezzo PEC del 19.2.2020, reiterava la richiesta di riesame della propria domanda, inviando alla Regione la medesima memoria, corredata dalla stessa documentazione giustificativa, tesa a dimostrare, l’illegittimità delle decurtazioni subite.

Tuttavia, anche a fronte della seconda istanza di riesame, la Regione Campania non adottava alcun provvedimento; né l’Ente esternava le ragioni per cui le deduzioni partecipative della ricorrente, sarebbero state inidonee a mutare il convincimento che aveva condotto il Funzionario Istruttore a decurtare il punteggio

e l'ammontare della spesa ammissibile. Meno che mai, in vista dell'adozione della graduatoria regionale definitiva, venivano comunicati all'istante i motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda, sotto il profilo del punteggio e della spesa ammissibile, siccome prescritto dall'art. 10 bis della L. 241/1990.

Difatti, sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, la Regione Campania pubblicava la graduatoria regionale definitiva, nell'ambito della quale, la domanda dell'azienda agricola Vigorito Adele, veniva collocata in posizione n. 863 con 62 punti totali, sicchè veniva confermata la decurtazione di n. 23 punti e la riduzione della spesa ammissibile nella misura di € 101.245,22.

Per effetto di tanto, la domanda veniva classificata ammissibile ma non finanziabile per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

E' incontestabile, pertanto, che, a mezzo della descritta condotta, l'Amministrazione Regionale ha vanificato lo scopo della comunicazione prevista dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, che, secondo costante giurisprudenza è quello *“di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase predecisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15/10/2019, n. 4910; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

La condotta serbata dalla Regione Campania, inoltre, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 2 bis legge 241/90, introdotto dal DL n. 76/2020, conv. in legge 11.9.2020 n. 120, secondo cui *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”*; *“norma che esplicita un principio generale, immanente nel sistema, e che impone una leale collaborazione anche all'interno del procedimento amministrativo (in tal senso TAR Campania, Napoli, III Sezione, 30.09.2020, n. 4127).*

Evidente, pertanto, la sussistenza dei profili di illegittimità denunciati.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ARTT. 1, 3 E 10 BIS L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/90 INTRODOTTO DAL DL N. 76/2020, CONV. IN L. 11.9.2020 N. 120: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE; ART. 97 COST: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) – VIOLAZIONE DEL D.R.D. N. 6 DEL 09/06/2017, PUNTO 19.1. - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA prot.0257683 del 6/4/2017 - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO

ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO) –

I provvedimenti gravati violano le norme sul procedimento amministrativo e le disposizioni del bando di attuazione, anche sotto altro profilo.

In disparte le doglianze denunciate con il primo mezzo - in relazione all'omesso riesame della domanda inutilmente sollecitato per ben due volte all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria provinciale e della successiva rettifica - non è seriamente contestabile che, per effetto dell'art. 10 bis della L.241/1990, la graduatoria regionale definitiva del 10.8.2020, doveva essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda, in relazione al punteggio e alla spesa ammissibile.

La Regione Campania, invero, per quanto già rappresentato, ha negato alla ricorrente l'attribuzione di ben 23 punti, a fronte degli 85 risultanti dalla scheda di auto-valutazione allegata alla domanda, ed ha defalcato, altresì, la somma di € 101.245,22, dalla spesa ammissibile richiesta. Detti tagli, integrano gli estremi di un provvedimento di parziale diniego della domanda, da cui, peraltro, è conseguito il concreto pregiudizio della mancata attribuzione del finanziamento, siccome, per quanto emerge dalla graduatoria regionale definitiva approvata il 10.8.2020, sono risultate finanziabili solo le domande che hanno totalizzato il punteggio minimo di 75 punti, nel mentre sono state escluse dai benefici quelle che hanno raggiunto un punteggio inferiore a detta soglia.

Trattandosi di un provvedimento di rigetto, ancorché parziale, la Regione Campania, prima di adottare la graduatoria definitiva, avrebbe dovuto comunicare le ragioni della decurtazione del punteggio e della spesa ammissibile; tanto allo scopo di sollecitare un leale e trasparente contraddittorio con l'istante.

Al contrario, contravvenendo alle disposizioni di legge, del bando di attuazione e della circolare descritta in rubrica, la P.A. ha adottato *de plano* il provvedimento di decurtazione del punteggio e della spesa ammissibile, senza esternarne le ragioni; donde, l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di riduzione del punteggio e della spesa ammissibile, cripticamente compendiato nelle risultanze della graduatoria regionale finale.

L'azione dell'Amministrazione, pertanto, collide con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "La funzione che svolge la motivazione del provvedimento

amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832 e dello stesso tenore T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13.07.2020, n. 3043; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Altresì, i provvedimenti adottati dalla Regione Campania confliggono con il consolidato principio secondo cui *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati”* (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Eclatante, dunque, la sussistenza dei vizi denunciati.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 – 7) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La ricorrente, tra l'altro, ha inserito nel proprio piano d'investimento l'atomizzatore “Gaspardo Sauro 400 da lt 435, munito di kit elettrostatico per diserbo a basso consumo” (cfr. doc. n. 8.4 - elenco attrezzature mod. p1), chiedendo l'attribuzione di n. 8 punti e il riconoscimento della spesa di € 2.616,60.

La richiesta, è stata formulata in ragione del sub criterio di selezione di cui all'art. 11, punto 7) del bando di attuazione, il quale attribuisce n. 8 punti ai progetti che prevedono l'“Introduzione di nuove macchine ed attrezzature... per ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione”; sub-criterio contenuto all'interno del più ampio criterio di selezione che contempla l'“Introduzione

di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici”.

Orbene, dall'esame della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno”, prot. AGEA.ASR.2020.0037701 del 22/01/2020, conosciuta in data 27.10.2020, si apprende che il tecnico istruttore ha negato alla ricorrente l'attribuzione di n. 8 punti richiesti (cfr. doc. H, pag. 70). Tuttavia, a pag. 28 del medesimo documento, ove è allocata la scheda relativa al “Sottointervento: 0020 MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE FITOFARMACI”, è stata, contraddittoriamente ritenuta ammissibile la spesa di € 2.616,60.

La valutazione di ammissibilità della spesa espressa dal tecnico istruttore, inoltre, è contraddetta dalla Commissione di riesame, la quale al punto 2 del verbale (doc. E - pag. 4), afferma che “l'acquisto di tale attrezzatura non è giustificata in relazione tecnica...In definitiva tale acquisto non risulta giustificato dal punto di vista tecnico e di convenienza economica”.

I richiamati provvedimenti, pertanto, disvelano un macroscopico vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione.

La contraddittorietà, inoltre, inficia anche il giudizio espresso dall'Istruttore il quale, a fronte del riconoscimento della spesa dell'atomizzatore, ha negato l'attribuzione del punteggio (doc. H - pag. 70).

Delle due l'una: se l'acquisto dell'atomizzatore è tecnicamente giustificato (circostanza questa che per quanto infra si dirà, ricorre nel caso che occupa), il ricorrente ha diritto al riconoscimento della spesa e del punteggio; in caso contrario non spetta né l'uno, né l'altra.

Inconfutabile la sussistenza dei vizi denunciati.

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. II - 7) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 - VIOLAZIONE DI LEGGE: D.M. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 22/01/2014- ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La decurtazione del punteggio richiesto per l'introduzione in azienda dell'atomizzatore a basso consumo è illegittimo anche sotto altro profilo “sostanziale”.

In effetti, a fronte del richiamato giudizio positivo di ammissibilità espresso dall'Istruttore regionale, la Commissione di riesame si è espressa negativamente per tre presunte ragioni:

a. *“...non sono presenti nella maschera del conto colturale del Bpol spese per l'acquisto di fitofarmaci sia nella fase di pre che di post investimento...;*

b. *“...l'azienda ha aderito con l'intera superficie aziendale al regime di conversione biologica...in cui non è ammesso l'uso di diserbanti...;*

c. *“...in riferimento alla realtà aziendale ha un apporto pressochè nullo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici”.*

La motivazione addotta è meramente apparente e, comunque, il provvedimento è viziato da eccesso di potere sotto plurimi profili.

*** **

IV.1 Relativamente al mancato inserimento dei costi dei fitofarmaci nel BPOL, si osserva che l'asserita omissione è del tutto irrilevante, posto che rientra nella comune esperienza, tanto più in quella specifica e professionale dei tecnici agronomi esaminatori, che qualsivoglia azienda dedita alla coltivazione ed esercitata in forma d'impresa, ha necessità di utilizzare fitofarmaci e fertilizzanti (nel caso di specie autorizzati nelle coltivazioni con il metodo biologico) per portare a compimento il ciclo aziendale.

D'altra parte, l'introduzione dell'atomizzatore nel piano d'investimento, costituisce essa stessa concreto indice rivelatore dell'esigenza aziendale della ricorrente di utilizzare fitofarmaci e concimi nell'ambito del ciclo aziendale.

Non può sottacersi, ancora, che l'utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti, dipende dall'andamento climatico e meteorologico, sicché è oggettivamente impossibile prevedere i quantitativi e, conseguentemente, i costi che l'azienda dovrà sostenere per l'acquisto di detti prodotti.

Ne consegue l'impossibilità di stimare i suddetti costi nell'ambito di un BPOL della durata triennale, redatto prima dell'avvio dell'attività.

*** **

IV.2 Non è idonea a supportare il taglio attuato, neanche la circostanza per cui l'azienda Vigorito ha aderito al regime di conversione biologica.

Al riguardo, si osserva che l'atomizzatore di che trattasi - giusta risultanze della scheda tecnica allegata (cfr. doc. n. 8.13.1 - listini prev. unic. pag. 10) - rende

possibile, nell'ottica voluta dal bando, la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate nelle coltivazioni, nonché la riduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo di detti prodotti, in attuazione del D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22/01/2014.

A mezzo delle due istanze di riesame – per quanto già detto, rimaste inevase – la ricorrente ha rappresentato che gli “*ugelli del kit elettrostatico per diserbo a basso consumo*” sono compatibili per l'emissione di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari idonei agli ordinamenti colturali aziendali, ivi compreso il metodo biologico adottato.

Difatti, il richiamato D.M. 22/01/2014 – ad oggetto “*Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - si applica anche ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari compatibili con il metodo di coltivazione biologica che, peraltro, detto provvedimento, in armonia con la legislazione euro-unitaria, espressamente incentiva.*

Pertanto, la ritenuta incompatibilità dell'atomizzatore di che trattasi con il metodo di coltivazione biologico, è contraria alla richiamata normativa, oltre che irrazionale ed illogica.

È bene chiarire, infatti, che il metodo di coltivazione biologica ammette anch'esso l'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti; la differenza rispetto alla coltivazione condotta con metodo convenzionale, consiste nel fatto che detti prodotti fitosanitari e fertilizzanti, non hanno origine chimica e sono espressamente autorizzati per l'esercizio della pratica biologica.

Nondimeno, anche per detti prodotti si pone un problema di distribuzione meccanica che ne assicuri un consumo ridotto.

*** **

IV.3. Inconsistente, infine, anche l'argomento secondo cui la “*realtà aziendale*” del ricorrente avrebbe “*un apporto pressoché nullo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici*”.

In proposito, si rileva, preliminarmente, che il bando di attuazione non fissa alcun parametro di misurazione dell'impatto ambientale; meno che mai indica un qualsivoglia limite minimo, al di sotto del quale sarebbe preclusa al concorrente la

possibilità di attribuzione del punteggio e della spesa per l'acquisto dell'attrezzatura di che trattasi.

La motivazione, inoltre, è generica ed apodittica, al punto da risultare meramente apparente. La Commissione, infatti, non dichiara alcun elemento quantitativo, da cui dovrebbe essere desunta la pressochè nullità dell'impatto ambientale dell'azienda agricola.

In senso inverso a quanto opinato dall'Amministrazione, è agevole replicare, che l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente, deriva da un dato aggregato, costituito dalla somma degli effetti delle singole aziende, sicchè è illogico ed irragionevole misurare detti effetti con riferimento ad una singola entità aziendale, a prescindere dalle dimensioni.

Gli effetti sull'ambiente derivanti dall'esercizio di plurime realtà aziendali di piccola taglia, infatti, possono essere ben più rilevanti di quelli prodotti da una singola azienda, per quanto grande essa sia.

*** **

Consegue, che alla ricorrente devono essere riconosciuti n. 8 punti, oltre che la relativa spesa per l'acquisto dell'atomizzatore in parola, trattandosi di attrezzatura volta a ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione.

V. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 – 8) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE DI LEGGE: REG (UE) 1185/2015 E REG 1189/2015 - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La sig.ra Adele Vigorito ha inserito nel piano d'investimento candidato a finanziamento la "caldaia a combustibile solido 34 KW -marca Pasqualicchio cod. CS34" (cfr. doc. n. 8.4 - elenco attrezzature mod. pl), chiedendo l'ammissione a finanziamento della spesa di € 13.286,40 e il riconoscimento di n. 8 punti.

L'attribuzione del punteggio è stata avanzata sulla scorta del criterio previsto al punto 8) dell'art. 11 del bando, rubricato "Investimenti strategici", finalizzato a favorire l'"Innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei

cambiamenti climatici e il migliore uso della risorsa idrica nonché adesione ai sistemi di produzione biologica”.

Il descritto parametro di valutazione, che prevede l'attribuzione di n. 16 punti totali, si articola in plurimi sottocriteri, il primo dei quali riconosce l'assegnazione di n. 8 punti alle aziende che realizzano “*...impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)*”.

La Regione Campania ha denegato l'attribuzione, sia del punteggio che della spesa domandata.

In ordine alle motivazioni, il tecnico istruttore a pag. 43 della check list (doc. H), ha dichiarato che la spesa non è ammissibile “*per sovradimensionamento della potenza in funzione della spesa per i lavori ammessi a finanziamento*”.

La Commissione di Riesame, invece, a pag. 5 del verbale, ha rappresentato che l'impianto non è stato ammesso a finanziamento in quanto:

- a. “*...non dimensionato rispetto alle esigenze aziendali*”;
- b. “*...utilizza come combustibile solido gli scarti della potatura*”;
- c. “*...è privo di dichiarazione di conformità agli standard fissati dal Reg. (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1) o 2) o dal Reg. 1189/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)*”.

I provvedimenti innanzi descritti sono palesemente illegittimi per plurime ragioni.

*** **

V.1. Il bando di attuazione non detta alcun parametro teso a stabilire la potenza dell'impianto di che trattasi in relazione alla dimensione aziendale.

D'altra parte, la motivazione addotta dalla Regione è assolutamente tautologica, al punto da essere meramente apparente. Non viene dichiarato, infatti, quale sia il metro di valutazione adottato nel caso specifico per pervenire al giudizio di sovradimensionamento dell'impianto in rapporto alla dimensione dell'azienda; conseguentemente è impossibile ricostruire l'iter logico che ha condotto all'adozione del provvedimento contestato.

*** **

V.2. La *lex specialis* riconosce l'attribuzione di n. 8 punti alle aziende agricole che prevedono nel proprio piano d'investimento la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, mediante "caldaia a combustibile solido"; non specifica, invece, la tipologia di combustibile solido che l'impianto deve utilizzare (legna, pellet, cippato, scarti vegetali ecc...); men che meno vieta di utilizzare quale combustibile solido gli scarti della potatura.

*** **

V.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di Riesame, la caldaia a combustibile solido inserita nel piano degli investimenti, risponde appieno ai criteri previsti dal bando e alla normativa eurounitaria ivi richiamata.

Segnatamente, l'attrezzatura in parola – secondo le risultanze della scheda tecnica - ha un rendimento energetico pari al 90,2% ed una emissione di CO al 10% di O2, pari allo 0,009 %, sicchè ricorrono n. 2 condizioni previste al punto 1 ed al punto 2 dell'allegato II del Reg. (UE) 1185/2015, nonchè al punto 1 dell'allegato II del Reg. (UE) 1189/2015 (cfr. doc. 8.5.3 – Listino caldaia a combustibile solido, pag. 5).

La ricorrente, pertanto, ha diritto all'attribuzione di n. 8 punti, nonché al riconoscimento della spesa preventivata in € 13.286,40 per l'acquisto della descritta caldaia a combustibile solido.

VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 11, N. 6) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE DI LEGGE: D.M. MIPAF 30/12/2016 - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Dall'esame della check list istruttoria acquisita il 27.10.2020 (doc. H, pag. 70), si apprende, ancora, che la ricorrente ha subito la ulteriore decurtazione di n. 2 punti, richiesti in base al criterio di valutazione di cui all'articolo 6) del bando di attuazione, che privilegia le aziende agricole che abbiano dichiarato di aderire al PAI - Piano Assicurativo Agricolo, ovvero ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020, sottomisure 17.2/17.3.

Sul punto, la *lex specialis* prevede a pag. 22 (nella nota n. 6), che "*Il richiedente deve indicare i riferimenti dell'istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017, e ss. mm. ii (es. numero PAI).*

Orbene, in ossequio alla ridetta clausola, la sig.ra Adele Vigorito ha aderito al P.A.I., mediante domanda n. 80955871407 del 23/05/2018, protocollo AGEA.AACI.2018.0111267 (doc. n. 8.20), sicché si è verificato il presupposto voluto dal bando per il riconoscimento del relativo punteggio.

La richiesta ulteriore di stipula della polizza assicurativa prima dell'avvio del progetto d'investimento, invece, non solo non è prevista dalla *lex specialis*, ma è anche contraria alla legge.

È bene chiarire, infatti, che il Piano Assicurativo Nazionale, autorizza la stipula di polizze assicurative – il cui premio è agevolato dalla concessione di contributi pubblici a fondo perduto provenienti dalla PAC in favore dell'assicurato – a copertura di taluni rischi derivanti da avverse condizioni metereologiche, che, notoriamente, gravano sull'imprenditore che esercita l'attività agricola: alluvione, siccità, gelo, brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti ecc...

L'imprenditore agricolo, pertanto, può stipulare, a costo politico, una polizza assicurativa a copertura dei rischi d'impresa innanzi descritti, a condizione che abbia avviato concretamente l'attività e, pertanto, sussista effettivamente un rischio da assicurare.

Nel caso in cui, invece, l'attività di impresa (coltivazione o allevamento) non abbia ancora avuto inizio, giammai potrebbe essere stipulata una polizza, siccome la conclusione del contratto assicurativo postula l'effettiva sussistenza di un rischio, che, invece, nel caso di specie sarebbe inesistente: l'art. 1895 del c.c., invero, dispone in modo icastico che "Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto".

Detta norma imperativa, deve ritenersi vieppiù stringente nel caso che occupa, in cui – per quanto sopra rappresentato – il premio assicurativo, è a parziale carico della finanza pubblica.

Non a caso, infatti, con il richiamato atto di adesione del 14/6/2018 depositato sul portale del SIAN, la ricorrente ha dovuto dichiarare di essere consapevole "di dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dalla stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti..." (cfr. doc. n. 8.20).

Nel caso che occupa, la ricorrente non ha intrapreso alcuna attività aziendale poiché, all'evidenza, non ha avviato, e meno che mai completato, il propedeutico piano di investimenti. La realizzazione di quest'ultimo, a sua volta – secondo quanto

dichiarato nel *business plan* allegato alla domanda – dipende dall'accoglimento della domanda di finanziamento, che è stata esaminata; peraltro, con gravissimo ritardo, a distanza di oltre due anni dalla presentazione e con modalità erranee ed illegittime!

Logica e buon senso, pertanto, impongono che, in conformità alla previsione del bando, il punteggio in contestazione debba essere riconosciuto sulla scorta della sola dichiarazione di adesione al PAI; il conseguente obbligo di stipula della polizza assicurativa per il periodo di 5 anni, insorgerà, invece, solo successivamente all'emissione del provvedimento di concessione del beneficio e potrà essere oggetto di revoca, in caso di accertato inadempimento in sede di collaudo.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla assurda conseguenza per cui, il tempo occorso all'Amministrazione per l'esame della domanda, ridonderebbe a danno dell'incolpevole istante, impossibilitato ad avviare l'attività d'impresa proprio a causa della condotta defatigatoria ed illegittima dell'Amministrazione!

Per le esposte ragioni, la ricorrente ha diritto al riconoscimento degli ulteriori n. 2 punti illegittimamente decurtati.

VII. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DEL 17.7.2014 - VIOLAZIONE ART 16, N. 4), 5) E 6) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE PUNTO 13.2.3. DEL D.R.D. N. 97 13/04/2018 RECANTE APPROVAZIONE DELLA REVISIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI (VERSIONE 3.0) - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La ricorrente - in conformità a quanto previsto dall'art. 16, punti 4, 5 e 6) del bando di attuazione - ha chiesto ammettersi a finanziamento la somma complessiva di € 73.639,54, di cui € 35.500,00 per la realizzazione di un punto vendita e degustazione della estensione di mq 27,65 ed € 38.139,54 per la ristrutturazione di un locale stoccaggio e deposito prodotti agricoli della superficie di mq 124,50.

Dall'esame della check list istruttoria (doc. H, pag. 13), la ricorrente ha appreso che dal suddetto importo di € 73.639,54 è stata defalcata la spesa di € 38.139,54, in quanto la relativa voce "*comprende anche i lavori per la realizzazione di altre opere che non sono state indicate nell'appropriato sottointervento*".

L'istante, in effetti, ha inserito nella voce "vendita" del modulo della domanda, l'intero importo delle opere murarie di cui sopra, laddove in detta categoria avrebbe dovuto riportare la sola spesa relativa al locale punto vendita e degustazione pari ad € 35.500,00; la restante somma di € 38.139,54, invece, doveva essere inserita nella voce "deposito".

È bene chiarire, tuttavia che, la erronea collocazione delle due voci di spesa all'interno del modulo predisposto è assolutamente irrilevante sotto il profilo sostanziale, siccome l'aliquota del contributo pubblico previsto è in entrambi i casi nella misura del 50%.

Tant'è, che la Regione Campania in considerazione della notevole diffusione del descritto errore formale (a dimostrazione anche della poco perspicuità della modulistica predisposta), è intervenuta con la Circolare esplicativa n. 0289436 del 9.5.2019 a firma del Dirigente Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con cui ha riconosciuto che la difforme imputazione della spesa tra i diversi sotto-interventi è da equiparare ad un "Errore palese". In dettaglio, l'Amministrazione ha rilevato che: "*In molte domande di sostegno sono stati rilevati disallineamenti tra il piano degli investimenti, l'imputazione della spesa in domanda e la relazione tecnica allegata al progetto. Al riguardo è d'applicazione l'istituto dell'errore palese qualora richiesto dal potenziale beneficiario secondo la procedura prevista dalle disposizioni generali*".

In ottemperanza alla suddetta Circolare, l'istante, a mezzo PEC del 17.10.2019, ha dichiarato alla Regione Campania che l'importo di € 73.639,54 imputato in domanda alla voce "vendita", doveva ritenersi, riferito, quanto ad € 35.500,00 al locale punto vendita e degustazione e per la restante somma di € 38.139,54 al costo di realizzazione del locale stoccaggio e deposito.

L'Amministrazione, tuttavia, a seguito di detta comunicazione, non ha assunto alcun provvedimento.

Solo a seguito dell'esame del "Verbale di riesame" comunicato dalla Regione il 27.10.2020, la sig.ra Vigorito ha appreso che la richiesta di chiarimento è stata ritenuta "non accoglibile, perché prodotta oltre il termine ultimo del 23.5.2019 stabilito con la circolare esplicativa...".

In effetti, la richiamata Circolare prevede che "*Considerato che il termine dato dall'A.d.G. per la chiusura dell'istruttoria è stato fissato al 31 maggio 2019, entro 10 giorni dalla data di*

pubblicazione della presente circolare, i richiedenti possono presentare richiesta di errore palese per addivenire, laddove sia riscontrato l'effettivo errore, alla corretta imputazione delle spese ai sottointerventi”.

E' d'uopo evidenziare, tuttavia, che l'istituto dell'errore palese è disciplinato a livello eurounitario dall'art. 4 del del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 il quale testualmente dispone che: *Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.*

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Detta disposizione è sostanzialmente riprodotta al punto 13.2.3. delle disposizioni generali approvate con il D.R.D. n. 97 13/04/2018 (parte integrante del, bando di attuazione), il quale così recita: *“Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati”.*

Orbene, alla luce della norma eurounitaria e alla disposizione del bando che la recepisce, è di palmare evidenza l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Commissione di Revisione. È dirimente osservare, infatti, che, tanto il Regolamento Europeo, quanto le disposizioni generali sopra richiamate, non subordinano il riconoscimento, e la conseguente correzione dell'errore palese, ad una istanza dell'interessato. Se, infatti, l'errore è palese (e nel caso che occupa lo è per espressa ammissione dell'Amministrazione) l'Amministrazione ha il dovere di correggerlo d'ufficio, anche in mancanza di un'espressa istanza della parte richiedente, che versa in buona fede e, peraltro, potrebbe non essersi avveduta del rifiuto, neanche dopo la presentazione della domanda.

È manifestamente illogica e contraddittoria, pertanto, la condotta dell'Amministrazione che, accertata e riconosciuta la sussistenza di un errore

palese, commesso per definizione in buona fede, non provveda a correggerlo d'ufficio, pretendendo, invece, non solo una esplicita richiesta in tal senso, ma anche il rispetto di brevissimo termine fissato all'insaputa dell'ignaro privato. È noto, d'altronde, che la Circolare, per sua stessa definizione, è un provvedimento destinato ad esplicare effetti all'interno all'Amministrazione, e non anche nei confronti dei terzi a cui, peraltro, non viene comunicata.

Per quanto innanzi argomentato la Circolare esplicativa del 9.5.2019 è illegittima nella parte in cui subordina la correzione dell'errore palese alla esplicita istanza dell'interessato.

In ogni caso, solo per scrupolo difensivo, si rileva che il termine fissato nella contestata circolare non è perentorio.

In ragione di quanto sin qui argomentato, la ricorrente ha il diritto alla correzione dell'errore formale sopra descritto e, per l'effetto, a vedersi riconosciuta la somma di € 38.139,54, illegittimamente decurtata.

VIII. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DEL 17.7.2014 - VIOLAZIONE ART. 10 E 12 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 - VIOLAZIONE PUNTO 13.2.3. DEL D.R.D. N. 97 13/04/2018 RECANTE APPROVAZIONE DELLA REVISIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI (VERSIONE 3.0) - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO). Gli atti istruttori acquisiti hanno disvelato anche un ulteriore taglio dell'importo di € 25.205,71, disposto dalla Regione relativamente al "Sottointervento: 0005 altre macchine e attrezzature per la realizzazione di produzioni", la cui scheda è rilevabile alla pag. 25 della check list istruttoria.

Detta somma è parte del maggiore importo di € 78.493,83 e tuttavia, non è dato comprendere a quali macchine e attrezzature, tra quelle inserite nell'elenco pl (doc. n. 8.4) si riferisca.

Detta circostanza è di per sé sufficiente, a dimostrare l'illegittimità della detrazione disposta, stante la mancanza assoluta di motivazione, per cui non è possibile ricostruire il percorso logico che ha condotto il funzionario istruttore ad adottare il contestato provvedimento.

Il denunciato vizio motivazionale è confermato dalla criptica e vaga espressione contenuta nell'ultimo rigo di detta scheda, in cui si legge: "non ammissibili alcune attrezzature per codice sottointervento errato" (?).

La locuzione, anzi, lascia intuire che la defalcazione è stata disposta in ragione di un presunto errore formale di compilazione della domanda, per cui la somma in contestazione doveva essere allocata in altro "sottointervento".

Se questo è il significato della sibillina proposizione, come effettivamente parrebbe, ci si trova al cospetto di un ulteriore errore palese, sicché, per quanto argomentato con il precedente mezzo, cui per brevità si rinvia, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di effettuare la correzione d'ufficio.

Con conseguente computo nella spesa ammissibile della somma di € 25.205,71

IX. VIOLAZIONE ART. 10 E 12 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La ricorrente, esaminando la check list istruttoria, è venuta a conoscenza che l'Amministrazione Regionale ha tagliato anche la spesa di € 8.789,58, richiesta per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare al punto vendita aziendale, e segnatamente: Banco espositore inox 150 cm; Ceppo standard polietilene 40x40cm; Colonna congelatore inox; Bilancia inox elettronica; Tavolo inox; Scaffale inox; Affettatrice AGS 300 (cfr. doc. 8.4 elenco macchine e attrezzature – mod. pl).

La richiesta di ammissione della spesa è stata suffragata dalla produzione di n. 3 preventivi di spesa, redatti da altrettante aziende fornitrici, tra cui è stato preferito quello della società "Antico Arredamento S.r.l." con sede in Roccadaspide (SA) alla via Serra, 47, partita IVA 05028430659.

La decurtazione, per quanto è dato apprendere dalla criptica motivazione addotta dall'Istruttore, è stata disposta in quanto "la ditta con partita iva 05028430659 non ha codice Ateco compatibile con l'offerta".

Anche detta decisione contrasta con il bando ed è sintomatica di eccesso di potere sotto diversi profili.

In proposito si osserva, che è irrilevante la generica e vaga contestazione afferente l'asserita incongruenza dei codici ATECO delle ditte fornitrici; ciò, in primo luogo, perché il bando di attuazione non prescrive l'indicazione di detto requisito, quale

elemento di validità delle offerte formulate dalle ditte fornitrici. Secondariamente, per consolidata giurisprudenza, l'identificazione dell'attività di un'impresa “non può essere basata solo sui codici ATECO (aventi preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria)” (Cons. Stato Sez. V, 15/11/2019, n. 7846 e dello stesso tenore T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 15 febbraio 2019, n. 895).

Nel caso che occupa, tuttavia, è decisivo al fine di dimostrare l'inconsistenza dell'assunto dell'Amministrazione, l'esame dell'oggetto societario della “Antico Arredamento S.r.l.” – desunto dalla visura presso il competente Registro delle Imprese – doc. n. 13) – che, tra l'altro, comprende: “...la produzione e/o la commercializzazione all'ingrosso, al dettaglio... di elettrodomestici ed arredamenti o parti di essi e piu' precisamente:.... vetrinette, angoliere, mensole, cappe, piattaie, porta coltelleria, ... piani per tavolo e piani di lavoro, ...piedini e piedi per tavolo, - arredamenti completi di negozi, bar, hotels, ...ristoranti-trattorie, birrerie, pubs, uffici...ecc.

Patente, pertanto, la sussistenza dei vizi lamentati.

X. VIOLAZIONE DELL'ART. II, N. 5) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 recante IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

L'Amministrazione Regionale, ancora, ha decurtato n. 5 punti, richiesti dalla ricorrente, in ragione del sottocriterio di selezione di cui all'art. II, punto 5) del bando di attuazione, che prevede il riconoscimento di detto punteggio all'azienda agricola, che, per effetto dei programmati investimenti, è in grado di conseguire un “*Incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo, maggiore o uguale al 30%*”.

Tanto, è dato desumere dalle risultanze della più volte menzionata check list (doc. H, pag. 70), nonché dal Verbale di Riesame del 12.6.2020 (doc. E, pag. 4, punto2); la Commissione, in particolare, ha motivato la contestata falcidia, nei termini che seguono:”... *L'incremento del reddito operativo > del 30% è stato ottenuto ipotizzando ricavi e costi in funzione delle fasi produttive realizzate in azienda ed in particolare attraverso lo stoccaggio, il*

confezionamento e la vendita diretta della carne proveniente dagli allevamenti, della trasformazione delle olive in olio e da contributi PAC (Premio unico).

Il Collegio di revisione, di poi, ha rilevato che, dall'istruttoria del piano di sviluppo aziendale *“sono state ritenute ammissibili solo le spese di ristrutturazione del locale di vendita e non delle opere riguardanti il locale stoccaggio e confezionamento della carne”*;

Pertanto, conclude il Collegio di revisione *“i dati inseriti nel bpol in riferimento ai ricavi e ai costi, tenendo conto delle fasi produttive realizzate in azienda (produzione vegetale, allevamento, trasformazione) nella fase previsionale e a regime non sono coerenti con gli interventi progettuali ammissibili a finanziamento”*.

In altri termini, argomenta la Regione che, per effetto del taglio della spesa e del relativo finanziamento richiesto per la realizzazione del locale stoccaggio e deposito - contestato con il settimo motivo di impugnazione - la ricorrente è nell'impossibilità di incrementare il reddito operativo aziendale in misura pari o superiore al 30%.

Nondimeno, a mezzo delle articolate censure, è stata dimostrata l'assoluta illegittimità dei tagli alla spesa ammissibile attuati, **donde la ricorrente ha diritto ad ottenere il finanziamento per l'intera spesa programmata.**

Per effetto della realizzazione degli investimenti pianificati, dunque, la sig.ra Vigorito potrà conseguire l'incremento reddituale nella misura del 30% e, di conseguenza, **ha diritto al riconoscimento del relativo punteggio.**

È confermata, dunque, la condotta illegittima serbata dalla Regione Campania.

XI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 11, 8) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 recante IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Al punto 3) del Verbale di Riesame (doc. E, pag. 4), la Commissione si diffonde nel motivare le ragioni della mancata attribuzione di n. 8 punti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico; per quanto di rilievo, si legge: *“Non si attribuisce il punteggio riferito alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre investimento...”*.

In effetti, per come agevolmente verificabile dalla scheda tecnica di autovalutazione del punteggio (doc. n. 8.11) e dalla stessa check list istruttoria (doc. H, pag. 70), **la**

ricorrente non ha mai richiesto l'attribuzione del punteggio inerente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

È vero, invece, che la sig.ra Vigorito ha richiesto l'ammissione della sola spesa, cui, peraltro ha rinunciato, a mezzo dichiarazione del 12.12.2019, trasmessa a mezzo PEC in pari data, assumendo l'impegno a realizzare l'impianto a proprie spese; ciò in ragione della previsione contenuta al punto 5 della Circolare Esplicativa del 9 maggio 2019, che richiesto di documentare la spesa di che trattasi solo mediante preventivi con esclusione del computo metrico.

Il Verbale di riesame, pertanto, a prescindere d'altro, evidenzia che l'istruttoria condotta in modo superficiale ed approssimativo, confermandosi, pertanto, la sussistenza del vizio di eccesso di potere denunciato sotto plurimi profili.

XII. VIOLAZIONE ART. 10, LETT. D) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE PUNTO 12.4.3 DEL D.R.D. N. 97 DEL 13/04/2018 RECANTE APPROVAZIONE DELLA VERSIONE 3.0 DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La Regione Campania, infine, ha ridotto anche la spesa ammissibile a titolo di spese generali nella misura complessiva di € 6.001,50 (cfr. pag. 58 check list – doc. H).

Detta decurtazione, è illegittima per derivazione, siccome la spesa di che trattasi è stata calcolata sull'importo della spesa ammissibile, illegittimamente ridotto per le ragioni esposte nei superiori motivi di impugnazione.

L'importo delle spese generali, pertanto, dovranno essere rideterminate prendendo a base del calcolo, il maggiore importo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricostituita aggiungendo le somme illegittimamente decurtate.

Fondate, pertanto, anche le doglianze manifestate con il presente mezzo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

A causa del taglio del punteggio subito, infatti, la ricorrente si vede sopravanzare in graduatoria, con l'effetto di essere esclusa dall'elenco delle aziende ammissibili e finanziabili.

Al contrario, laddove fossero stati riconosciuti i punti illegittimamente defalcati, la ricorrente sarebbe risultata tra le aziende ammissibili e finanziabili.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che, da una parte, la ricorrente per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi per la prima volta, provvedendo all'apertura della partita IVA e all'iscrizione presso la CCIAA; dall'altro, che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

Pertanto, in caso di bando successivo, la sig.ra Adele Vigorito non potrebbe partecipare, sia perché già insediata, sia perché i costi degli investimenti risulterebbero già sostenuti e, dunque, non ammissibili a finanziamento.

La preclusione sarebbe, pertanto, definitiva ed irrimediabile.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso in uno alla istanza di sospensione cautelare. Con vittoria si spese e compenso professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di € 650,00.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine all'Amministrazione resistente di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 28 ottobre 2020

Avv. Giuseppe Scorza

Avv. Michele Gallo